UniCredit | Allianz Assicurazioni

UniCredit My Care Famiglia

Famiglia – Genius Care

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

Edizione 10/02/2026

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Il prodotto è distribuito da UniCredit

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.5078 unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it - www.unicreditallianzassicurazioni.it - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000
Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Assicurazione contro i danni

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP)

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: UniCredit My Care Famiglia – Famiglia-Genius Care**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa di responsabilità civile.

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione tiene indenne il Contraente e i componenti del suo Nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (intendendosi per tali gli oggetti materiali e gli animali).

La copertura contiene la garanzia:

✓ Responsabilità civile verso terzi.
L'Assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai fatti della vita privata e, qualora l'Assicurato sia proprietario dei locali di Abitazione, in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà dei locali stessi e degli impianti fissi al servizio dei locali.
Vale inoltre per i danni da incendio di cose dell'Assicurato e dei locali presi in locazione temporanea (villeggiatura) e per i danni derivanti da inquinamento accidentale e interruzione e sospensione attività.
L'assicurazione tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

L'assicurazione è prestata per le **garanzie** ed **entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Che cosa non è assicurato?

✗ I soggetti estranei al Nucleo familiare

Responsabilità civile verso terzi

✗ sono esclusi i danni:
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- derivanti dallo svolgimento di attività professionale;
- di furto;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- punitivi di qualunque natura.

✗ Non sono considerati terzi i componenti del Nucleo familiare e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari.

Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, **limiti di indennizzo e scoperti** per il cui dettaglio si rinvia al **DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?"** e alla **Scheda tecnica di modulo.**

Dove vale la copertura?

✓ La copertura vale in tutti i Paesi del mondo. Limitatamente ai fatti della vita privata legati alla nautica a remi e a vela la copertura è limitata al Mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Quando e come devo pagare?

L'assicurazione è inclusa nel canone del Conto Corrente Genius Care e il relativo premio, dovuto per l'intera annualità, viene corrisposto da UniCredit S.p.A. in qualità di Intermediario presso cui risulta la titolarità del Conto Corrente Genius Care.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in Scheda di Polizza e ha durata di un anno. In mancanza di disdetta, esercitata almeno 15 giorni prima della scadenza, da una delle Parti, della Polizza sottoscritta dal Contraente, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la copertura?

Diritto di ripensamento

Il Contraente ha diritto di recedere, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza, dandone comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. mediante una delle seguenti modalità:

- recandosi presso le Filiali dell'Intermediario;
- inoltrando direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R;
- accedendo al Servizio di Banca Multicanale via Internet tramite l'App Mobile Banking di UniCredit.

Disdetta

Il Contraente può inoltre esercitare la disdetta della Polizza entro 15 giorni dalla relativa scadenza annuale, recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure accedendo al Servizio di Banca Multicanale via Internet tramite l'App Mobile Banking di UniCredit.

Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente ha diritto di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti.

UniCredit | Allianz Assicurazioni

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UniCredit My Care Famiglia – Famiglia-Genius Care"

10/02/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Piazza Tre Torri, 3; 20145 Milano; Tel. 800116633; sito internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it; e-mail: Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it ;PEC: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato 2024, il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 173,9 milioni di euro e il risultato economico di periodo è pari a 42,8 milioni di euro.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società è pari al 243%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Società www.unicreditallianzassicurazioni.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. (di seguito UAA) è rapportata ai massimali e, ove previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente puntualmente indicate nella Scheda tecnica di modulo.

Per il dettaglio delle coperture si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (di seguito CDA) alla Sezione "Che cosa è assicurato", pagina 5 e seguenti.

Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI	**Tutte le garanzie prestate -** la copertura assicurativa non è operante per i danni: da proprietà, utilizzo e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti nelle CDA all'art. 2.2.1 "Responsabilità civile per i fatti della vita privata" limitatamente ai veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a mt.7,5 - e da impiego di aeromobili; da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto nelle CDA all'art. 2.2 "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla guida da parte di minori; verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente; ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto o all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici. **Responsabilità civile della proprietà dei locali** - l'Assicurazione non comprende i danni: derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo quanto previsto nelle CDA all'art. 2.2"Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla committenza; derivanti dall'esercizio, nei locali, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.

Limiti di indennizzo, Franchigie, Scoperti		
Responsabilità Civile verso Terzi		
Responsabilità Civile verso Terzi	Massimale	Euro 500.000/1.000.000 in base alla versione del Conto
RC per i fatti della vita privata	Limite di indennizzo	Massimale assicurato
Proprietà di animali domestici di piccola/media taglia (diversi da cani e gatti) e animali da sella	Limite di indennizzo	Massimale assicurato
Proprietà di cani e gatti; Custodia temporanea di animali	Limite di indennizzo	Euro 20.000 per sinistro e per anno
Eventi derivanti dalla pratica di sport	Limite di indennizzo	Euro 50.000 per sinistro e per anno
Custodia temporanea di minori; Custodia temporanea di minori (facenti parte del nucleo assicurato) da parte di terzi	Limite di indennizzo	Euro 100.000 per sinistro e per anno
RC della proprietà dei locali	Limite di indennizzo	Massimale assicurato
RC per i danni da Incendio	Limite di indennizzo	Massimale assicurato
- Di cose dell'Assicurato	Limite per sinistro	Euro 300.000
- Dei locali presi in locazione temporanea (villeggiatura)	Limite di indennizzo Scoperto	Euro 30.000 per sinistro e per anno 10%
RC per i danni da inquinamento accidentale e interruzione e sospensione attività	Limite di indennizzo	Euro 50.000 per sinistro e per anno

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai clienti UniCredit titolari di un conto corrente Genius Care che vogliono proteggere se stessi e il proprio nucleo familiare dai rischi inerenti alla vita privata per i danni che involontariamente possano essere causati a terzi, compresi quelli derivanti dalla conduzione di abitazioni principali o saltuarie.
Il Contraente deve essere una persona fisica di età pari o superiore a 18 anni e, con il suo nucleo familiare, deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.

Quali costi devo sostenere?

L'assicurazione è inclusa nel canone del Conto Corrente Genius Care e il relativo premio, dovuto per l'intera annualità, viene corrisposto da UniCredit S.p.A. in qualità di Intermediario presso cui risulta la titolarità del Conto Corrente Genius Care, pertanto non sussistono costi di intermediazione a carico del Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • lettera inviata ad UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano • tramite e-mail alla casella reclami@unicreditallianzassicurazioni.it UAA è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo di UAA, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere allo stesso indirizzati con una lettera raccomandata oppure nelle modalità riportate sul sito internet dell'Intermediario stesso. Ulteriori informazioni sui reclami sono consultabili sul sito internet www.unicreditallianzassicurazioni.it – nella sezione "I nostri servizi-Reclami".
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**, Info su: **www.ivass.it**. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a UAA.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Arbitrato** In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

	Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Trattamento fiscale dei premi** Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. **Detraibilità fiscale dei premi** In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto. **Tassazione delle somme percepite** Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per alcune patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di UAA al seguente link https://www.unicreditallianzassicurazioni.it/news/informazioni-alla-clientela/diritto-all-oblio-oncologico.html. Ai fini della formazione dell'"oblio oncologico", per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a UAA o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DEI DATI PERSONALI DEL CONTRAENTE.

UniCredit | Allianz
Assicurazioni

UniCredit My Care Famiglia

Famiglia – Genius Care

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione: 10/02/2026

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Il prodotto è distribuito da UniCredit

Ricordati di scaricare la APP che ti permetterà di consultare le coperture e fruire dei servizi che avrai abbinato alla tua Polizza.

AVVERTENZA

L'APP è compatibile con i sistemi operativi iOS, Android e Harmony OS più recenti.

Prima della sottoscrizione verifica che il tuo dispositivo mobile sia compatibile con il download dell'APP direttamente negli store.

Puoi contattare

Per informazioni, il Servizio Clienti UniCredit

per i clienti Retail:
- da telefono fisso: **800.00.15.00**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408973**

per i clienti Private:
- da telefono fisso: **800.710.710**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408963**

Per Sinistri e Assistenza

il Numero Verde **800.894.022**

dall'estero **+39 02 26609596**

INDICE

GLOSSARIO **4**
1 – INTRODUZIONE **5**
Art. 1.1 – Il presente modulo e le relative garanzie 5
2 – CHE COSA E' ASSICURATO **5**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 5
Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione 5
Art. 2.2 – Prestazioni dell'Assicurazione 5
Art. 2.3 - Compresenza di garanzia in altra polizza afferente al prodotto UniCredit My Care Famiglia 7
Art. 2.4 - Corresponsabilità di Assicurati 7
Art. 2.5 - Comproprietà dei locali 7
Art. 2.6 – Stato dei locali 7
3 – CHE COSA NON E' ASSICURATO **7**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 7
Art. 3.1 – Rischi esclusi 7
Art. 3.2 – Persone non considerate terzi 7
4 – LIMITI DI COPERTURA **8**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 8
Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie 8
Art. 4.2 – Limiti di copertura della garanzia "Responsabilità civile della proprietà dei locali" 8
5 – VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA **8**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 8
Art. 5.1 – Validità territoriale 8
6 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO **8**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 8
Art. 6.1 – Obblighi 8
Art. 6.2 – Gestione delle vertenze. Spese di resistenza 9
Art. 6.3 – Altre assicurazioni 9
Art. 6.4 – Pagamento dell'Indennizzo 9
7 – PREMIO **9**
Art. 7.1 – Pagamento del Premio 9
8 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO **9**
Art. 8.1 - Decorrenza dell'Assicurazione 9
Art. 8.2 - Diritto di ripensamento 9
Art. 8.3 - Durata e proroga dell'Assicurazione 9
Art. 8.4 – Recesso in caso di Sinistro 9
Art. 8.5 – Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio 10
Art. 8.6 - Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione 10
9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI **10**
Art.9.1 - Modalità di sottoscrizione della documentazione di polizza 10
Art. 9.2 - Aggravamento del rischio 10
Art. 9.3 - Diminuzione del rischio 10
Art. 9.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni 10
Art. 9.5 – Altre assicurazioni 10
Art. 9.6 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 10
Art. 9.7 – Rinvio alle norme di legge 10

GLOSSARIO

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali contenute nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel "Glossario" sono riconoscibili nelle Condizioni di Assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Abitazione: fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad esclusivo uso abitativo privato situato nel territorio della Repubblica Italiana.

Abitazione principale: dimora abituale del Contraente e del suo Nucleo familiare.

Abitazione saltuaria: dimora non abituale del Contraente e del suo Nucleo familiare.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il Contraente e ciascun membro del suo Nucleo familiare.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Contraente: persona fisica maggiorenne che stipula il contratto di Assicurazione.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Incendio: combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: somma dovuta da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda tecnica di modulo.

Intermediario: UniCredit S.p.A..

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Limite di indennizzo: importo che opera entro la somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.

Massimale importo che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

Nucleo familiare: il nucleo familiare è composto dalle persone che si trovino, rispetto al Contraente, nelle seguenti condizioni:

a) il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima Abitazione;
b) il convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima Abitazione (come da stato di famiglia);
c) le altre persone residenti nella medesima Abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione e tutela.

Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.

Polizza: il contratto di Assicurazione tra UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e il Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.

Premio: somma dovuta a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori d'opera (o di lavoro): tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, nell'ambito della gestione dell'attività domestica e/o familiare e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo dell'Assicurazione quadro, sottoscritta dal Contraente.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa inserito all'interno della Scheda di Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Transazione: accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.: l'impresa di assicurazione.

1 – INTRODUZIONE

Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto.

Art. 1.1 – Il presente modulo e le relative garanzie

Il modulo "**Famiglia-Genius Care**" offre una copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi per il Contraente e i componenti del suo Nucleo familiare.

2 – CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.**
Nella sezione "Obblighi delle parti in caso di Sinistro" sono contenute le regole di quantificazione degli Indennizzi e che integrano la descrizione delle prestazioni assicurative riportata nella presente sezione.
La copertura assicurativa è **operante entro le Somme assicurate riportate nella Scheda tecnica di modulo**, con **l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo** indicati nella stessa.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A, si obbliga a tenere indenne il Contraente e i componenti del suo Nucleo familiare, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (intendendosi per tali gli oggetti materiali e gli animali), verificatosi in relazione ai casi disciplinati all'articolo 2.2 "Prestazioni dell'Assicurazione".

Art. 2.2 – Prestazioni dell'Assicurazione

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., **fatto salvo quanto espressamente escluso dagli articoli 3.1 "Rischi esclusi" e 4.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie",** si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei casi di responsabilità civile di seguito indicati.

Art. 2.2.1 - Responsabilità civile per i fatti della vita privata

L'Assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai fatti della vita privata, essendo quindi **sempre esclusa ogni responsabilità inerente ad attività professionali**.
Rientrano tra i fatti della vita privata i seguenti:

- la conduzione del fabbricato relativamente ai locali di Abitazione principale o di Abitazione saltuaria e delle relative pertinenze quali cantine, autorimesse, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e impianti fissi al servizio dei locali. Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, è altresì compresa la conduzione delle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato, **escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari**;
- lo svolgimento, anche occasionale, delle mansioni degli addetti ai servizi domestici (personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri e giardinieri etc) nonché di persone alla pari;
- la committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti Abitazione principale e saltuaria, **esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori**;
- le attività del tempo libero quali bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca;
- nautica a remi ed a vela senza motore ausiliario, con qualsiasi natante, **purché di lunghezza non superiore a mt. 7,5, limitatamente al Mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee**;
- la proprietà e l'utilizzo di modelli, compresi gli aeromodelli, intesi come dispositivo a pilotaggio remoto senza persone a bordo **impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettono un uso autonomo, e che vengono utilizzati sotto il controllo visivo diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromobili**;
- la proprietà di animali domestici di piccola/media taglia (diversi da cani e gatti) e animali da sella;
- la detenzione di armi, e relative munizioni, e l'uso delle stesse **sempreché l'Assicurato sia in possesso dei regolari permessi di legge e limitatamente ai casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo**;
- il consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;

- la proprietà e l'utilizzo di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge quali velocipedi anche a motore elettrico, veicoli non a motore, golf car, veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi o per giardinaggio.

L'Assicurazione è estesa inoltre alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici, badanti, baby- sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

L'Assicurazione, **con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo**, è estesa anche:
- alla pratica di sport, comprese le gare, **sempreché non esercitata a livello professionistico**;
- alla proprietà di cani e gatti;
- alla custodia temporanea da parte dell'Assicurato di animali domestici di piccola/media taglia (compresi cani e gatti), e animali da sella di proprietà altrui;
- alla custodia temporanea da parte dell'Assicurato di minori non appartenenti al Nucleo familiare.

Inoltre, relativamente ai fatti dei figli minori appartenenti al Nucleo familiare, la copertura è estesa alla responsabilità civile derivante a parenti, affini, amici o conoscenti che occasionalmente e temporaneamente sorvegliano tali minori a titolo gratuito e di cortesia. **Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano**.
In tal caso la garanzia interviene a secondo rischio, ove l'affidatario dichiari per iscritto di non essere coperto per la medesima garanzia, con il sottolimite indicato nella Scheda tecnica di modulo.

Inoltre UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori all'insaputa dell'Assicurato, dei quali egli debba rispondere per legge, per le somme che le suddette imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dall'articolo 354, comma 1 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 del medesimo articolo 354.

Art. 2.2.2 - Responsabilità civile della proprietà dei locali

Qualora l'Assicurato sia proprietario dei locali di Abitazione, la copertura assicurativa vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà dei locali stessi e degli impianti fissi al servizio dei locali, compresi ascensori e montacarichi. L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelericetrasmettenti, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati anche tenuti a giardino, delle strade private e recinzioni. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'Assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino, debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini**.

Art. 2.2.3 - Responsabilità civile per i danni da incendio

L'Assicurazione vale, **con l'applicazione dei limiti di indennizzo e dello scoperto indicati nella Scheda tecnica di modulo**, per i danni da incendio:
- di cose dell'Assicurato
  L'Assicurazione vale per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato, da lui detenute o possedute ed è prestata nel limite di massimale assicurato;
- dei locali presi in locazione temporanea (villeggiatura)
  L'Assicurazione vale per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio ai locali temporaneamente presi in locazione dall'Assicurato per la villeggiatura, nonché l'arredamento ivi contenuto.

In caso di compresenza del Modulo Casa e/o Seconda casa validi ed efficaci, nell'ambito di un'altra polizza vigente afferente al prodotto UniCredit My Care Famiglia, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera a primo rischio.

Art. 2.2.4 - Responsabilità civile per danni da inquinamento accidentale e interruzione e sospensione attività

L'Assicurazione vale, **con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo**, per i danni derivanti da:
- inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini di Polizza**.

Art. 2.2.5 - R.C.O. - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato**, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e/o**

integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.
L'Assicurazione R.C.O. non comprende la responsabilità civile per:

- malattie professionali;
- danni da amianto;
- danni derivanti da campi elettromagnetici;
- danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. risponderà nei limiti dei massimali espressi in Polizza per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro, e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 2.3 - Compresenza di garanzia in altra polizza afferente al prodotto UniCredit My Care Famiglia

In caso di compresenza, nell'ambito di un'altra polizza vigente afferente al prodotto UniCredit My Care Famiglia, dei Moduli Sport o Qua la Zampa validi ed efficaci, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera per l'eccedenza dei massimali di primo rischio.

Art. 2.4 - Corresponsabilità di Assicurati

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda tecnica di modulo. Detto massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più componenti del Nucleo familiare.

Art. 2.5 - Comproprietà dei locali

In caso di comproprietà dei locali abitati dall'Assicurato la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

Art. 2.6 – Stato dei locali

Relativamente alla responsabilità civile della proprietà dei locali, l'Assicurazione è valida **a condizione che il fabbricato sia in normale stato di manutenzione e conservazione**.

3 – CHE COSA NON E' ASSICURATO

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 3.1 – Rischi esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- derivanti dallo svolgimento di attività professionale;
- di furto;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto nell'articolo 2.2 "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente ai locali presi in locazione (villeggiatura);
- punitivi di qualunque natura.

Art. 3.2 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- i componenti del Nucleo familiare;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari.

4 – LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.
La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di modulo.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni:

- da proprietà, utilizzo e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti all'art. 2.2.1 "La responsabilità civile per i fatti della vita privata" limitatamente ai veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a mt.7,5 - e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto nell'articolo 2.2 "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla guida da parte di minori;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente:
  - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
  - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.

Art. 4.2 – Limiti di copertura della garanzia "Responsabilità civile della proprietà dei locali"

In relazione alla garanzia "Responsabilità civile della proprietà dei locali l'Assicurazione **non comprende i danni**:

- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo quanto previsto nell'articolo 2.2 "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla committenza;
- derivanti dall'esercizio, nei locali, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.

5 – VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 5.1 – Validità territoriale

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.
Limitatamente ai fatti della vita privata legati alla nautica a remi e a vela, la copertura è limitata al Mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee.

6 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 6.1 – Obblighi

In caso di Sinistro fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, **il Contraente o l'Assicurato deve:**

a) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.894.022. L'operatore procederà all'identificazione dell'Assicurato al quale fornirà immediatamente il numero di sinistro e le informazioni per l'inoltro all'ufficio competente della documentazione necessaria all'istruzione della pratica. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 codice civile;
b) informare immediatamente UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Art. 6.2 – Gestione delle vertenze. Spese di resistenza

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 6.3 – Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 Codice Civile.

Art. 6.4 – Pagamento dell'Indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

7 – PREMIO

Art. 7.1 – Pagamento del Premio

L'Assicurazione è inclusa nel canone del Conto Corrente Genius Care e il relativo premio, dovuto per l'intera annualità, viene corrisposto da UniCredit S.p.A. in qualità di Intermediario presso cui risulta la titolarità del Conto Corrente Genius Care.

8 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza.
In caso di chiusura del conto Genius Care la copertura cessa dalle ore 24 della prima mensilità successiva con contestuale chiusura della Polizza.

Art. 8.2 - Diritto di ripensamento

Il Contraente, ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza, dandone comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. mediante una delle seguenti modalità:

- recandosi presso le Filiali dell'Intermediario;
- inoltrando direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R;
- accedendo al servizio di Banca Multicanale via Internet tramite l'App Mobile Banking di UniCredit.

Resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte. Nel caso in cui il sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

Art. 8.3 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza.
In mancanza di disdetta della Polizza sottoscritta dal Contraente, esercitata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente. La disdetta da parte del Contraente deve essere esercitata recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure accedendo al servizio di Banca Multicanale via Internet tramite l'App Mobile Banking di UniCredit. La disdetta da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. deve essere comunicata mediante lettera raccomandata.

Art. 8.4 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha diritto di recedere dalla presente Polizza

con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente può darne comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. mediante lettera raccomandata. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualsivoglia altro atto di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., non può essere interpretato come rinuncia di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 8.5 – Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni fornite e di richiedere la copia della documentazione che comprova il cessato rischio, ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.

Art. 8.6 - Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione

Nel caso di variazione della versione del Conto Genius Care, la Polizza verrà sostituita per l'aggiornamento dei massimali assicurati.

9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art.9.1 - Modalità di sottoscrizione della documentazione di polizza

Ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo la documentazione di polizza messa a disposizione dall'Intermediario, quest'ultimo offre alla propria clientela la possibilità di sottoscrivere, in preposti ambienti digitali messi a disposizione dalla Banca ed accessibili via Internet alla clientela medesima, atti e documenti in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Digitale rilasciato tramite l'Intermediario dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dall'Intermediario stesso. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. riconosce che la documentazione di polizza nonché l'ulteriore documentazione afferente il rapporto contrattuale, ove la stessa sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione, possano essere sottoscritte – salva eventuale temporanea indisponibilità - nei predetti ambienti con Firma Digitale, riconoscendo piena efficacia alle stesse in relazione alle dichiarazioni sottoscritte dal Contraente a valere sul prodotto assicurativo.

Art. 9.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 9.3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 9.5 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 9.6 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica Europea.

Art. 9.7 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge italiana applicabili.